

**Notiziario in materia di Lavoro e Previdenza**

Protocollo n. 799.11/2022 MF/ac

Roma, 27 settembre 2022

*Numero 58/2022*

**Sommario**

**PREVIDENZA**

**A** – **DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 19 AGOSTO 2022 (G.U. N. 224 DEL 24/09/2022) ATTUATIVO DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 50/2022, CONV. LEGGE N. 91/2022 – INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI – (ESTRATTO CIRCOLARE INPS 103/2022)**

\*\*\*\*\*

### **A – DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 19 AGOSTO 2022 (G.U. N. 224 DEL 24/09/2022) ATTUATIVO DELL'ART. 33 DEL D.L. N. 50/2022, CONV. LEGGE N. 91/2022 – INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI – (ESTRATTO CIRCOLARE INPS 103/2022)**

Con la pubblicazione della Circolare n. 103/2022, l'INPS ha fornito le istruzioni in materia di indennità una tantum per l'anno 2022 prevista dall'art. 33 del D.L. n. 50/2022, conv. Legge n. 91/2022 (c.d. decreto Aiuti) e dall'art. 20, D.L. n. 144/2022 (c.d. decreto Aiuti ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, il cui riconoscimento è disciplinato dal decreto interministeriale 19 agosto 2022.

#### **➤ Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Individuazione della platea dei beneficiari. Misura della prestazione**

L'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento dell'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996.

Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale, possono accedere all'indennità *una tantum*:

- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
- lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
- pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne", che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;

- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell'indennità *una tantum* anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

L'indennità *una tantum* a favore delle categorie di lavoratori sopra riportate è erogata dall'INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui successivamente esposte (paragr. 5 circolare in esame).

L'importo dell'indennità *una tantum* è pari a **200 euro** per i lavoratori che nell'anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.

L'indennità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è **incrementata di 150 euro** in favore dei lavoratori interessati che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (paragr. 4 circolare in esame).

In entrambi i casi, l'indennità *una tantum* non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell'indennità in argomento non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa.

### ➤ **Requisiti**

L'articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che, ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, i lavoratori interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021

Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d'imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l'Istituto rinvia al successivo paragrafo (paragr. 4 circolare in esame), ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e alla determinazione del reddito

complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi punti b), c), d), e) ed f).

Ai fini della verifica del requisito reddituale, l'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello "Redditi Persone fisiche 2022", dato dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell'abitazione principale (rigo RN 2).

Si precisa, inoltre, che nell'ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non devono essere computate le somme riconosciute dall'INPS a titolo di esonero contributivo.

Ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum*, l'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro come sopra delimitato.

b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS, alla data del 18 maggio 2022. Ai fini dell'accesso all'indennità l'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l'indennità. In ogni caso sono destinatari dell'indennità i soggetti che abbiano provveduto a presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.

c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

Il decreto interministeriale in esame prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva e che l'attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare dell'impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con attività avviata alla data del 18 maggio 2022.

Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo studio associato.

Ne consegue che non sono destinatari dell'indennità *una tantum* i lavoratori iscritti alle gestioni autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento dell'attività non è prevista l'apertura di partita IVA.

d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità

Per accedere all'indennità è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità *una tantum*, con competenza a decorrere dall'anno 2020.

Viene precisato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale in argomento, il predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.

Viene evidenziato, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono l'indennità *una tantum* in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.

e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti

L'indennità *una tantum* – in ragione della previsione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 - è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche *pro quota*, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Ai fini dell'accesso all'indennità l'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'indennità *una tantum* è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

➤ **Indennità *una tantum* di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell'anno d'imposta 2021**

L'articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti è **incrementata di 150** euro per i lavoratori

autonomi e professionisti che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale, l'indennità *una tantum* di cui al decreto interministeriale in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro anziché nella misura di 200 euro.

Viene precisato che ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS devono altresì soddisfare congiuntamente tutti i requisiti di cui ai punti b), c), d), e) ed f) di cui al precedente paragrafo (paragr. 3 circolare in esame).

Ai fini del riconoscimento dell'indennità *una tantum* di 350 euro l'assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l'inammissibilità dell'istanza - di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro.

### ➤ **Presentazione della domanda**

I lavoratori appartenenti a una delle categorie interessate, al fine di ricevere l'indennità *una tantum*, dovranno presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del **30 novembre 2022**, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di **Patronato** sul portale *web* dell'Istituto.

Viene evidenziato che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, ai fini dell'accesso all'indennità *una tantum* di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la domanda di accesso all'indennità *una tantum* dovrà essere presentata esclusivamente all'INPS.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità è tenuto, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale in commento, alle seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

- a)** di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b)** di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c)** di non essere percettore delle indennità *una tantum* di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d)** di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;

- e) di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità *una tantum* ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Viene precisato che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta 2021 - lettere d) ed e) di cui all'elenco sopra riportato - sono tra loro alternative.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'indennità *una tantum* è corrisposta dall'INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente, nonché di quelli a disposizione dell'Istituto al momento del pagamento.

Per l'accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui sopra, risulti l'insussistenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, l'INPS avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennità.

#### ➤ **Strumenti di tutela**

Avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto in materia di indennità *una tantum* di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti, l'interessato può proporre azione giudiziaria.